



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO O AREA PUBBLICA
CON STRUTTURE PRECARIE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2012 e modificato con
successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18.11.2019,
con esecutività dal 08.01.2020

INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2- DEFINIZIONE DI STRUTTURA

----- CAPO I :DIPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 3 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 4 - DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

ARTICOLO 8 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 11 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ARTICOLO 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

----- CAPO II : NORME TECNICHE

ARTICOLO 14 – TIPOLOGIA DELLA ZONA E DEI SITI

ARTICOLO 15 - ASPETTI DIMENSIONALI DEI DEHORS

ARTICOLO 16 — TIPI DI STRUTTURE

ARTICOLO 17 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

ARTICOLO 18 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 19 – NORMA TRANSITORIA

----- CAPO III: CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 20 – CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 21 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 22 – PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 23 – SANZIONI

ARTICOLO 24 — DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico ed aree private soggette a servitù di uso pubblico di strutture precarie e amovibili compresi i "dehors" asservite direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o per l'esercizio di attività commerciali, di tipo stagionali o continuative con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale del paese.

Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e alle aree private pertinenti alle attività di somministrazione alimenti e bevande, intendendo queste già destinate ad uso pubblico.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONE DI STRUTTURA

Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come chioschi, edicole, verande, gazebo, dehors e similari.

Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.

I dehors possono essere stagionali, se installati per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno, o continuativi, se installati per periodi superiori che comunque non dovranno essere superiori a 5 anni.

I "dehors" possono essere di tipo APERTO, se dotati di pedana, copertura in tela e parapetti perimetrali; di tipo CHIUSO se perimetralmente viene prevista una chiusura continuativa ancorché apribile stagionalmente.

Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane);

Gli elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici).

Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

Nei DEHORS di tipo chiuso, potranno essere installati impianti di condizionamento e/o riscaldamento per l'utilizzo degli stessi nelle stagioni fredde.

CAPO I: DIPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 3 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di uso pubblico, di cui al presente regolamento, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

ARTICOLO 4 - DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di uso pubblico, deve presentare apposita domanda al competente Settore Urbanistica-Edilizia privata.

La domanda costituisce richiesta di concessione e contestuale richiesta di autorizzazione per l'installazione della struttura.

Per le occupazioni interessanti aree soggette a vincolo storico/architettonico e/o paesaggistico/ambientale dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di concessione, specifica domanda di autorizzazione conforme alle normative vigenti in materia.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, senza la specifica autorizzazione o concessione.

La domanda, redatta su conforme modulistica, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- 1 Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- 2 Se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- 3 Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- 4 Misura e consistenza dell'occupazione;
- 5 Tipologia dell'occupazione;
- 6 Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- 7 Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
- 8 Espresa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- 1 Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- 2 Planimetria in scala 1.2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto;
- 3 Planimetria in scala 1/100 dello stato attuale e di progetto relativamente all'ambito di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- 4 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove la struttura verrà collocata;
- 5 Fotocomposizione con l'inserimento dei manufatti in progetto;
- 6 Disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1.50.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Le occupazioni di cui al presente Regolamento non potranno avere durata superiore ad anni 5, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8.

Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 11.

Le occupazioni stagionali e/o temporanee non potranno essere rilasciate per periodi superiori a 180 gg.

ARTICOLO 6 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento del canone di concessione di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1 Limitare l'occupazione alle aree concessionate.
- 2 Non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
- 3 Utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante.
- 4 Alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato.
- 5 Non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato, marciapiede, strada ecc. e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane.
- 6 Dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- 7 Dovrà essere pagato il canone di concessione, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- 8 La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione, tenuta a disposizione nel luogo ove è esercitata l'attività ed esibita ad ogni richiesta da parte dell'organo di controllo;
- 9 Comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del titolare o comunicazioni di (trasferimento) subingresso dell'attività.

La concessione ha carattere personale e non può essere ceduta.

ARTICOLO 8 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale può sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio per gravi ragioni di ordine pubblico, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

L'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comune.

Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al Comune il provvedimento originale, contestualmente alla comunicazione,.

In caso di rinuncia il concessionario potrà essere esonerato da pagamento della sola quota del canone annuale non ancora versata.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi:

- 1 Trasformazione dell'occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da compromettere gli aspetti estetico-ambientali della zona, in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- 2 Inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- 3 Uso improprio del diritto di occupazione;
- 4 Venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti;

5 Mancato pagamento del canone di concessione alle scadenze previste all'articolo 22.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

In caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone pagato né a qualsiasi altra indennità.

ARTICOLO 11 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.

La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Sono soggette a rinnovo le occupazioni che hanno le stesse caratteristiche di quelle concesse nell'atto scaduto.

Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova domanda secondo le disposizioni del precedente art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive.

Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese

Per l'occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorato del 50%.

ARTICOLO 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della regolare e perfetta osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione o autorizzazione, il concessionario dovrà prestare il deposito cauzionale, corrispondente al 100% del canone annuo di concessione, di cui al successivo art. 20, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

CAPO II: NORME TECNICHE

ARTICOLO 14 – TIPOLOGIA DELLA ZONA E DEI SITI

Le installazioni di cui trattasi sono consentite su aree pedonali e aree carrabili, anche nel centro storico, nel rispetto dei regolamenti igienico-sanitari e delle prescrizioni urbanistico/edilizie, con le seguenti limitazioni:

1 Non è ammissibile la collocazione di strutture su banchine stradali delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso e su aree soggette a transito veicolare;

2 Non è ammissibile la collocazione di strutture in aree o, a ridosso delle stesse, destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche;

3 Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale stesso.

Ove invece non sussista soluzione di continuità tra la struttura ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale o a traffico limitato).

4 Le strutture possono essere collocate in spazi pedonali quali marciapiedi e banchine, nelle zone pedonali o a traffico limitato e nella zone a parcheggio.

5 L'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

6 Nelle zone di rilevanza storico/ambientale, o quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria .nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente,

7 Sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3,50 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia

8 I "dehors" e gli arti manufatti, non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini , griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve essere in contrasto con la normativa dei piani di bacino e non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. Eventuali pavimentazioni di tipo "fisso" potranno essere autorizzate dall'ufficio tecnico dietro dimostrazione tecnica della loro necessaria funzione o per continuità con le pavimentazioni già esistenti.

9 Gli spazi concessi per i Deohrs su suolo pubblico non potranno svilupparsi in profondità per una larghezza oltre i mt 5,00, sulla P.zza Matteotti per la larghezza oltre i mt, 6,00; particolari situazioni potranno essere valutate dall'ufficio tecnico compatibilmente con i piani urbani del traffico, i pubblici servizi in atto, ed il rispetto della qualità paesaggistica dell'intervento.

ARTICOLO 15 - ASPETTI DIMENSIONALI DEI DEHORS

Con riferimento alle dimensioni, i "dehors" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

–la superficie massima consentita per l'installazione del dehors o di altre strutture precarie, non

potrà essere maggiore della superficie interna dell'attività esistente, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie in materia di accessibilità, aerilluminazione e dotazione di servizi igienici;

– la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni, non ha limiti specifici, sarà valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta;

-la capienza massima dei posti a sedere dell'attività dovrà essere certificata con rispetto a quanto sopra nella relazione allegata alla domanda di autorizzazione;

– la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio; con un eccedenza max del 20%; spetterà all'ufficio tecnico comunale valutare disposizioni diverse nel rispetto degli impianti pubblici esistenti;

ARTICOLO 16 — TIPI DI STRUTTURE

Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:

Strutture di Categoria "A" : Chioschi — Edicole e simili.

Strutture di Categoria "B" : Verande — Gazebo . DEHORS e simili.

Rientrano, in generale, nella categoria "B" i manufatti realizzati con le seguenti caratteristiche principali:

1 - Altezza massima mt. 3,00;

2 - Struttura portante in metallo per i manufatti sul fronte lago, in metallo, legno o altri materiali nelle altre zone;

3 - Copertura con telo impermeabile o altro materiale di colore e tipologia che si inserisca nel contesto lacustre (le tende saranno preferibilmente in tinta verde vagone o beige);

4 - Presenza di elementi di chiusura o delimitazione dell'occupazione con paraventi in pannelli in vetro.

Le strutture di Categoria "B", in relazione alle caratteristiche degli elementi di chiusura e delimitazione di cui al punto 4, sono classificate nelle seguenti tipologie:

Categoria B — Tipologia 1

Delimitazione con paraventi in pannelli in vetro, con altezza superiore a mt. 1,50 sino a mt. 3,00, costituenti chiusura su quattro lati, tre lati per le strutture in adiacenza agli edifici. Detti pannelli potranno avere apertura estiva.

Sono, altresì, ammessi eventuali sistemi di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e nebulizzazione, nel rispetto delle specifiche normative in materia, collocati all'interno dell'area occupata.

Categoria B — Tipologia 2

Delimitazione con recinzioni di tipo aperto costituite da ringhiere e/o pannelli di tipo trasparente fino ad una altezza massima di mt. 1,00 e/o fioriere.

Nel caso di strutture prive di copertura, possibilità di delimitazione con paraventi fino ad una altezza massima di mt. 1,50.

Per dette strutture potrà essere consentita, altresì, la posa di eventuale pavimentazione.

Le caratteristiche architettoniche e dei materiali delle strutture verranno definite puntualmente con apposito abaco, che verrà approvato con provvedimento specifico, previa acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio dell'Ente.

ARTICOLO 17 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Le strutture di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1 La struttura e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili;

2 E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile;

3 Le strutture devono essere realizzate con le tipologie di materiali espressamente autorizzati. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua facile rimozione;

4 Gli arredi all'interno delle dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante;

5 Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne, fatte salve le eventuali insegne d'esercizio che potranno essere autorizzate, esclusivamente, con apposito procedimento amministrativo;

6 È vietato interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale, la segnaletica, il decoro e le particolari caratteristiche dei luoghi;

7 Non è ammessa la collocazione di giochi da trattenimento elettronici e non elettronici;

8 Per l'installazione di impianti sonori si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di polizia urbana vigente;

9 Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa in materia .

ARTICOLO 18 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 19 – NORMA TRANSITORIA

I titolari di concessioni di occupazione con strutture rientranti nella casistica disciplinata dal presente regolamento, dovranno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, esprimere in forma scritta, su apposito modello predisposto dal Comune, la volontà di confermare o l'intenzione di modificare l'occupazione con struttura e la disponibilità a sottoscrivere nuova concessione, previa corresponsione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e del canone di concessione.

In ogni caso, le occupazioni con struttura esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente regolamento; fino a tale data, rimarranno in vigore le concessioni in essere.

Si precisa che qualora venga presentata richiesta di modifica dell'occupazione con struttura, la stessa dovrà essere corredata da apposito progetto edilizio e la struttura dovrà essere adeguata entro 12 mesi dall'acquisizione dei previsti titoli abilitativi.

CAPO III: CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 20 – CANONE DI CONCESSIONE

Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione.

ARTICOLO 21 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone di concessione cui all'art. 20 sarà determinato secondo i seguenti criteri:

1) Suddivisione del territorio:

ai fini della determinazione della tariffa di base, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, avendo come riferimento la classificazione delle strade spazi e aree pubbliche approvata con atto del consiglio comunale n. 52 del 16.12.2002 agli effetti dell'applicazione della tosap:

Classificazione Zone	Classificazione ai fini Tosap
Zona 1 —Laveno (Centrale)	Categoria 1
Zona 2 —Laveno (Semicentrale) Ponte (Centrale) Cerro (Centrale)	Categoria 2 Categoria 2 Categoria 2
Zona 3 — Mombello (Centrale)	Categoria 2
Zona 4 — Laveno (Esterna) Ponte (Esterna) Cerro (Esterna) Mombello (Esterna)	Categoria 3 Categoria 3 Categoria 3 Categoria 3

2) Determinazione della misura della tariffa di base

La tariffa di base ai metro quadrato, è determinata annualmente dalla giunta comunale, in sede di manovra tariffaria legata al bilancio di previsione, sulla base del 50 per cento dei canoni annui medi di mercato per le locazioni commerciali previsti

nelle zone di cui al precedente punto 1).

Qualora la tariffa non venga aggiornata, si applica quella in vigore per l'anno precedente.

3) Coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa di base:

sulla base delle caratteristiche tipologiche delle strutture, così come individuate al precedente articolo 13 e del valore economico derivante dalle modalità e dallo spazio temporale effettivo di utilizzo delle strutture stesse, vengono definiti i seguenti coefficienti da applicare alla tariffa di base:

Categoria e tipologia della struttura	Coefficiente
Categoria "A" - Edicole, Chioschi e simili	1,00
Categoria "B" - Verande, Gazebo , DEHORS e simili	
Tipologia 1	1,00
Tipologia 2	0,30

Determinazione del canone

La misura complessiva del canone è determinata applicando la seguente formula:

tariffa base al mq _____ **x** _____ **coefficiente moltiplicatore x** _____
superficie occupata espressa in mq.(con arrotondamento a 1 mq per le frazioni superiori a mq. 0,50).

Riduzione del canone:

-le strutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico avranno una riduzione del canone in misura dal 50%;

-il pagamento anticipato del canone per più annualità consecutive consentirà di avere una riduzione del canone medesimo in ragione del 3%annuo (esempio chi paga tre anni anticipati avrà una riduzione del 9%)

ARTICOLO 22 – PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone, per il primo anno di occupazione è limitato ai dodicesimi di canone corrispondenti ai mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione. I periodi di occupazione superiori a 15 giorni vengono considerati pari a un dodicesimo del canone, non si considerano i periodi inferiori a 15 giorni.

Il pagamento del canone per il primo anno, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della concessione e, comunque, prima del ritiro degli atti.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, in due rate di uguale importo, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica:

- La sanzione amministrativa prevista al successivo art. 23 comma 1;
- Gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento del canone.

ARTICOLO 23 - SANZIONI

Nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La procedura sanzionatoria sarà applicata secondo i principi contenuti nel regolamento comunale vigente per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi.

L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 non esclude l'applicazione delle sanzioni previste da altre disposizioni normative, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, di igiene e sanità, di violazione al codice della strada.

ARTICOLO 24 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Le concessioni rilasciate e norma del presente regolamento hanno carattere di precarietà, nessun concessionario potrà far valere diritto alcuno in termini urbanistici per quanto concessogli sulla base del presente regolamento.

Le strutture realizzate nelle aree private, ancorchè ad uso pubblico, dovranno comunque sottostare al rispetto delle normative sulle distanze dai confini di proprietà e da edifici di altra proprietà nonché dalle strade pubbliche, così come previste dal vigente strumento urbanistico comunale, eccezion fatta per la chiusura di porticati, verande, e terrazze già esistenti.

La concessione rilasciata su area pubblica, area privata con servitù di uso pubblico, area privata pertinente alle attività di somministrazione alimenti e bevande, è strettamente legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e decadrà di diritto senza necessità di revoca, al momento della cessazione dell'attività commerciale stessa.

Tutte le nuove strutture dovranno adeguarsi alle normative igienico sanitarie per quanto applicabili.

La concessione rilasciata su area pubblica, area privata con servitù di uso pubblico, area privata pertinente alle attività di somministrazione alimenti e bevande, è strettamente legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e decadrà di diritto senza necessità di revoca, al momento della cessazione dell'attività commerciale stessa.

Tutte le nuove strutture dovranno adeguarsi alle normative igienico sanitarie per quanto applicabili.

ARTICOLO 25 — ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è soggetto alla duplice pubblicazione all'albo pretorio, prevista all'articolo 69 comma 5 dello statuto vigente, e produce i propri effetti secondo il disposto di cui all'art. 27 comma 8 della legge 448/2001.